

Il credito d'imposta design con ampio raggio d'azione

La nuova disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e prorogata, con modifiche, al biennio 2021/2022 dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha inserito una **specificata agevolazione destinata alle attività di design e ideazione estetica**.

In origine la normativa all'articolo 1, comma 202, L. 160/2019 aveva delineato un ambito soggettivo circoscritto alle imprese operanti nei settori del c.d. "Made in Italy", rinviando al decreto attuativo del Mise l'eventuale estensione ad altri settori economici.

L'articolo 4 D.M. 26.05.2020 (c.d. **Decreto Transizione**) ha esteso nettamente la platea dei destinatari del credito d'imposta design e ideazione estetica, operando il seguente distinguo:

- ♦ **per la generalità delle imprese**, indipendentemente dal settore di attività e dalla dimensione, **sono agevolabili i lavori**, diversi da quelli di R&S e IT, **finalizzati all'innovazione significativa di prodotto sul piano della forma e di altri elementi non tecnici-funzionali**, ex articolo 4, comma 1, D.M. 26.05.2020;
- ♦ **per le sole imprese del settore abbigliamento e degli altri settori a rinnovo periodico dei prodotti**, **sono agevolabili i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti**, ex articolo 4, comma 2, D.M. 26.05.2020.

Quanto alla prima fattispecie il Mise ha declinato, per l'individuazione delle attività ammissibili al credito design con riferimento alle imprese in via generale, i concetti valevoli per la registrazione di disegni e modelli del D.lgs. 30/2005 (c.d. Codice della proprietà industriale).

Ne deriva la possibilità di agevolare le attività finalizzate all'innovazione significativa del prodotto rispetto all'impresa stessa per aspetti estetici e non tecnico-funzionali quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- ♦ caratteristiche delle linee,
- ♦ caratteristiche dei contorni,
- ♦ colori,
- ♦ struttura superficiale,
- ♦ ornamenti.

Venendo richiamata espressamente, nella relazione illustrativa al D.M. 26.05.2020, la definizione dell'articolo 31 D.lgs. 30/2005, il prodotto innovato va inteso secondo un'ampissima accezione comprendendo:

- ♦ qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi;
- ♦ gli imballaggi;
- ♦ presentazioni;
- ♦ simboli grafici;
- ♦ i caratteri tipografici.

Il credito d'imposta design appare dunque, per la generalità delle imprese, **finalizzato a premiare innovazioni di prodotto in modo complementare rispetto al credito d'imposta innovazione tecnologica**, focalizzandosi il primo su caratteristiche di forma, il secondo su caratteristiche tecniche e/o funzionali e/o prestazionali del prodotto nuovo o significativamente migliorato.

Limitatamente alle imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e nei settori "caratterizzati da rinnovo dei prodotti a intervalli regolari conosciuti di regola in anticipo", sono agevolabili le attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari.

Il criterio di novità va interpretato tramite l'individuazione di una pluralità (è esclusa la modifica di una singola caratteristica o l'aggiunta di un solo prodotto) **di elementi distintivi della nuova collezione o campionario rispetto a quelle precedenti quali:**

- ♦ tessuti o materiali utilizzati,
- ♦ combinazione di tessuti/materiali,
- ♦ disegni e forme,
- ♦ colori,
- ♦ altri elementi rilevanti.

L'ideazione estetica e realizzazione di collezioni e campionari risulta dunque potenzialmente agevolabile per una platea di imprese più ampia di quelle operanti nei settori del c.d. made in Italy come individuati dalla L. 160/2019: tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo, ceramica.

Restano tuttavia da **chiarire alcuni aspetti** della nuova disciplina:

- ♦ se il nuovo credito d'imposta design ricomprenda quelle attività svolte dalle imprese dei settori del Made in Italy che ricadevano nell'ambito applicativo del previgente credito d'imposta R&S dell'articolo 3 D.L. 145/2013;
- ♦ se l'aliquota e il massimale applicabili al credito d'imposta design per il 2020 siano quelle originarie della L. 160/2019 (aliquota del 6% con massimale di credito di 1,5 milioni di euro) come da interpretazione del Mise manifestata nei recenti convegni e come si evince dall'assenza di copertura finanziaria in relazione tecnica oppure se si applichino già dal 2020 le intensità maggiorate della L. 178/2020 (aliquota del 10% con massimale di credito di 2 milioni di euro) come risulterebbe dall'interpretazione letterale della Legge di Bilancio 2021 e, secondo le recenti indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata, in base all'attuale orientamento dell'Agenzia delle entrate.